

**Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione
«BRUNO ZEVI»**

Il giorno 26 del mese di giugno, dell'anno 2024, alle ore 18:00, presso la sede sociale dell'Associazione «Bruno Zevi» sita in Salerno, alla Via La Carnale n. 4, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci il Sig. Luigi Della Rocca il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Carmine Sessa con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore e al D. Lgs. 36/2021 e l'assunzione della forma di Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica. Apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore e al D. Lgs. 36/2021.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore e al D. Lgs. 36/2021" il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) e al Decreto Legislativo n. 36/2021 e assumere la forma di Associazione di promozione sociale e Sportiva Dilettantistica per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle associazioni di promozione sociale e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35-36 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile ed infine agli artt. da 6 a 12 del D. Lgs. 36/2021.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 25 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura degli 25 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea prende atto all'unanimità e delibera in maniera conforme che con l'adozione del nuovo Statuto la sede legale è trasferita in Salerno alla Via Eliodoro Lombardi.

Il Presidente Sig. Luigi Della Rocca, alle ore 18:20, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale, approvato e debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto nell'ultima pagina da ciascun presente a questa adunanza.

Il Segretario

Il Presidente



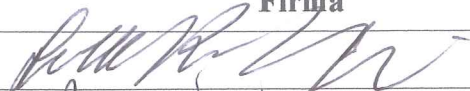
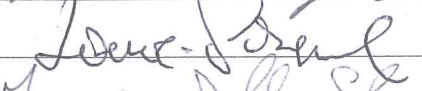
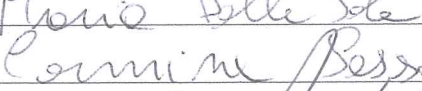
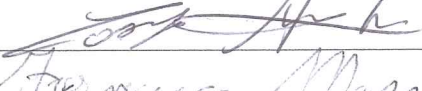
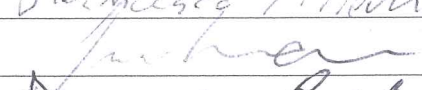
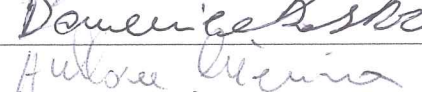
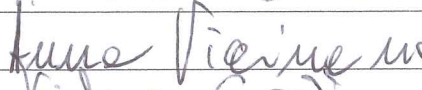
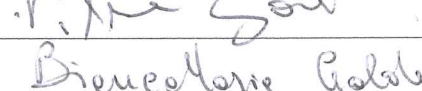
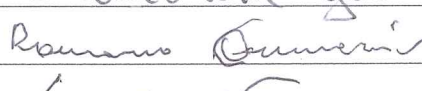
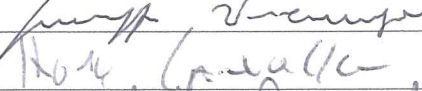
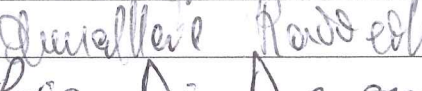
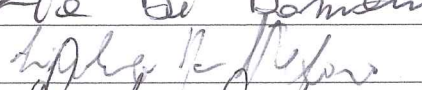
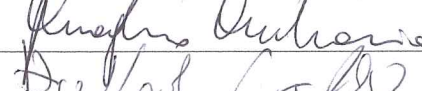
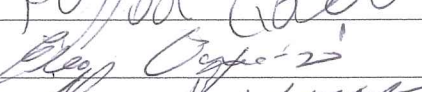
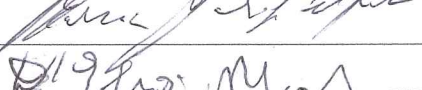
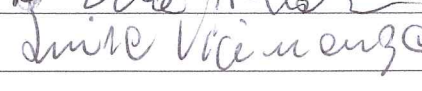
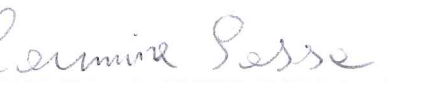
AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 1213 del 03 LUG. 2024
per l'importo di € 202,00
Salerno, il 1 03 LUG. 2024

Firma su delega del Direttore Provinciale



Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del 26/06/2024

Nome	Cognome	Firma
Luigi	Della Rocca	
Pasquale	Landi	
Maria	Della Sala	
Carmine	Sessa	
Antonio	Cosenza	
Francesco	Mari	
Livio	Siano	
Domenico	Pastore	
Caterina	Avallone	
Anna	Vicinanza	
Vilma	Sada	
Bianca Maria	Galderisi	
Annamaria	Romano	
Giuseppa	Vicinanza	
Rosa	Langella	
Annamaria	Ravveduto	
Lia	Di Domenico	
Gianluca	De Stefano	
Annamaria	Quagliero	
Raffaella	Gallo	
Elia	Parisi	
Mariarosaria	Stanzione	
Michelina	D'Elia	
Luisa	Vicinanza	

 Carmine Sessa

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA
DILETTANTISTICA DENOMINATA**

«BRUNO ZEVI»

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo settore" o "C.T.S.") e successive modifiche e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata "Bruno Zevi", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo la locuzione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" senza che ciò comporti modifiche del presente atto, che l'associazione indicherà nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, unitamente all'indicazione degli estremi dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" o dell'acronimo "ASD".

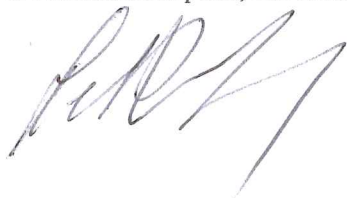
Anche ai fini del riconoscimento a fini sportivi, l'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione a CSAIn Campania, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali di CSAIn Campania, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente a CSAIn Campania ed agli altri Organismi a cui eventualmente aderirà, eventuali modifiche intervenute all'interno della stessa e, allo stesso tempo, ad aggiornare, rispetto alle suddette modifiche, l'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché allo statuto di ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

L'associazione ha sede legale in Salerno (SA) alla via Eliodoro Lombardi snc. Il trasferimento della sede è adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.



L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2021:

- I. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5, comma 1, lett. t) D.Lgs. 117/2017], mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
 - i. organizzazione di eventi per la promozione della cultura sportiva;
 - ii. organizzazione di eventi sportivi e competizioni dilettantistiche aperte a tutte le fasce di età e a tutti i livelli di abilità;
- II. la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica [art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021], connesse alla disciplina del calcio e, più in generale, delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive, mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
 - i. promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive sopra indicate;
 - ii. la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei propri soci;
 - iii. l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
 - iv. la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

nonché

- III. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [art. 5, comma 1, lett. t) D.Lgs. 117/2017], mediante lo svolgimento delle seguenti azioni:
 - i. promozione e gestione di iniziative e attività musicali, artistiche, turistiche, ricreative, ed assistenziali atte a consentire una più alta qualità della vita nonché a rappresentare opportunità di svago per i soci;
 - ii. iniziative volte alla diffusione della cultura dello sport e della cultura del volontariato nonché della propria attività anche attraverso spettacoli, rassegne e saggi;
 - iii. iniziative volte a creare un luogo di incontro fra associati, a scopo ricreativo, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca;
 - iv. promozione di attività di animazione sociale e territoriale ed aggregazione rivolta a ragazzi attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività sportive e formative volte a favorire un comune ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e di scambio intergenerazionale;



Associazione Socio Culturale "BRUNO ZEVI"
ARENA RIONE ZEVI PASTENA - SALERNO
Tel. 081 209 4739 - C.F. 95121080659
www.zevisalerno.it | Associazione Bruno Zevi



- v. organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari, inchieste, incontri di informazione-formazione, di preparazione rivolte in maniera prevalente ai propri associati e al tessuto del territorio su cui opera l'associazione;
- vi. organizzazione, gestione e promozione e ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere la cultura dello sport e del volontariato.

IV. interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali [art. 5, comma 1, lett. e) D.Lgs. 117/2017], mediante lo svolgimento delle seguenti azioni:

- i. Promozione del riciclo e del riuso;
- ii. Programmi di formazione e sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità per promuovere comportamenti ecologici e una maggiore consapevolezza riguardo ai problemi ambientali;
- iii. Promozione di pratiche agricole ecocompatibili come l'agricoltura biologica, l'agroecologia e l'uso di tecniche di coltivazione che preservano la fertilità del suolo e riducono l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici.

V. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio [art. 5, comma 1, lett. f) D.Lgs. 117/2017], mediante lo svolgimento delle seguenti azioni:

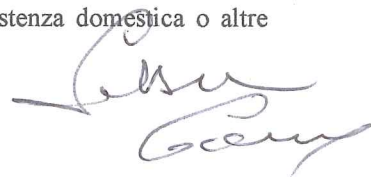
- i. restauro e manutenzione di beni e spazi pubblici;
- ii. attività di sensibilizzazione e formazione sulla storia, l'arte e la cultura locale, coinvolgendo la comunità attraverso laboratori educativi, incontri tematici, pubblicazioni o percorsi didattici.

VI. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [art. 5, comma 1, lett. l) D.Lgs. 117/2017], mediante lo svolgimento delle seguenti azioni:

- i. tutoraggio e supporto allo studio, con particolare riferimento agli studenti e alle studentesse che si trovano in condizione;
- ii. laboratori e attività extracurricolari al fine di favorire l'apprendimento attraverso esperienze pratiche e stimolanti.

VII. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate [art. 5, comma 1, lett. u) D.Lgs. 117/2017], mediante lo svolgimento delle seguenti azioni:

- i. raccolte fondi o campagne di solidarietà per sostenere persone in situazioni di disagio economico, malattia o altre difficoltà, offrendo aiuti concreti come assistenza medica, supporto psicologico, aiuti economici o beni di prima necessità;
- ii. distribuzione gratuita di alimenti o prodotti di prima necessità;
- iii. programmi di sostegno a distanza
- iv. erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v. realizzazione di attività volte a sostenere persone svantaggiate, anziani, disabili, malati o altre categorie vulnerabili della popolazione, offrendo compagnia, supporto emotivo, assistenza domestica o altre forme di aiuto concreto;



- vi. realizzazione di progetti mirati a favorire l'inclusione sociale e l'integrazione di persone svantaggiate nella comunità, promuovendo l'accesso a servizi, opportunità di formazione, attività ricreative o culturali e la partecipazione attiva alla vita sociale.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo Art. 23 del presente statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del C.T.S.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a determinate attività, azioni ed iniziative poste in essere dall'associazione che si caratterizzano per la loro intrinseca pericolosità.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

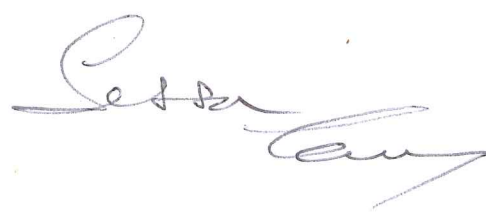
Tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Art. 4 – Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:



Associazione Socio Culturale "BRUNO ZEVI"
ARENA RIONE ZEVI PASTENA - SALERNO
Tel. 085 209 4739 - C.F. 95121080659
www.zevi Salerno.it Associazione Bruno Zevi



partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto, secondo quanto meglio stabilito nel seguito del presente statuto;
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
frequentare i locali dell'associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione di delibere o di un Regolamento generale.

Art. 5 – Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;

tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 – Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta di iscrizione dà atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e concede l'autorizzazione al trattamento degli stessi.

I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia, ove costituito o, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e comunque in ogni altro caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione può essere espulso dall'associazione.



Associazione Socio Culturale "BRUNO ZEVI"
ARENA RIONE ZEVI - PASTENA - SALERNO
Tel. 085 209 4139 - C.F. 95121080659
www.zevisalerno.it Associazione Bruno Zevi



Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Organo di Garanzia, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L'Organo di Garanzia, appositamente convocato entra 30 giorni dal deferimento, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Organo di Garanzia decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto. Il socio espulso può ricorrere avverso al provvedimento dell'Organo di Garanzia, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha ricevuto comunicazione, all'Assemblea dei soci, che si pronuncia nel corso della prima riunione utile, osservando la procedura appena dettata, in quanto compatibile.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il collegio dei garanti,
- e) il comitato interno di vigilanza
- f) l'Organo di controllo, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- g) l'Organo di revisione, organo facoltativo, ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 – Assemblea

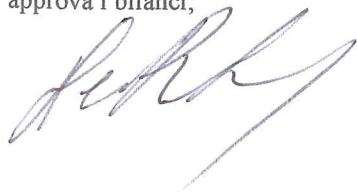
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

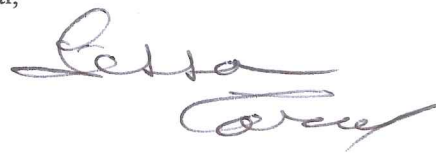
nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva i bilanci;



Associazione Socio Culturale "BRUNO ZEVI"
ARENA RIONE ZEVI PASTENA - SALERNO
Tel. 089 209 4739 - C.F. 95121080659
www.zevisalerno.it Associazione Bruno Zevi



delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

I soci possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e potranno esprimere il loro voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità chiarite nell'atto di convocazione dell'Assemblea stessa che siano tali da consentire di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali e persone invitate ad interloquire su specifiche questioni, su richiesta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;

su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;

su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

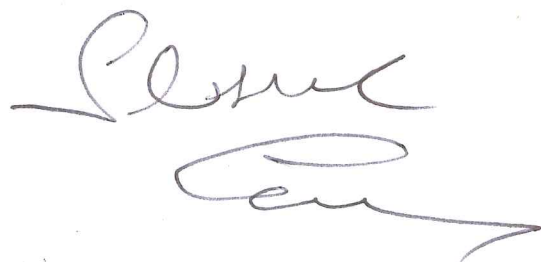
Essa è valida con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo



Associazione Socio Culturale "BRUNO ZEVI"
ARENA RIONE ZEVI - PASTENA - SALERNO
Tel. 088 309 4739 - C.F. 95121880659
www.zevi Salerno.it | Associazione Bruno Zevi



Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'Art. 8, comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

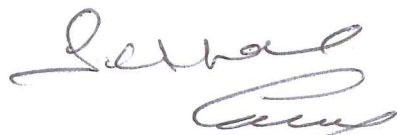
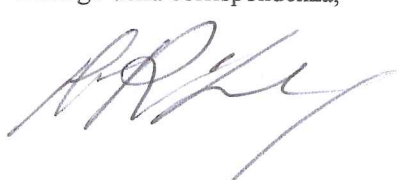
- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal C.T.S. e dagli atti ivi richiamati;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e deferire all'Assemblea gli associati per cui ravveda i presupposti per l'esclusione;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. Nel caso in cui la sostituzione secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- a) tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- b) disbrigo della corrispondenza;



- c) redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- a) Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- b) tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere assolti dallo stesso consigliere.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art. 12 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei garanti è organo facoltativo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

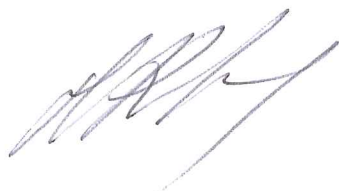
Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.



Art. 13 – Comitato di vigilanza interna

Il Comitato di vigilanza interna è organo facoltativo di controllo interno. Esso può essere nominato dall'assemblea esclusivamente nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 o dall'art. 31 del C.T.S.

È composto da tre elementi effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione. Dura in carica tre anni. Il Comitato elegge alla sua prima seduta il suo Presidente.

Il Comitato di vigilanza interna vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed formula parere scritto sul bilancio di esercizio da presentare all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio.

I componenti Comitato di vigilanza interna possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro del Comitato di vigilanza interna è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del C.T.S.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili –

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 – Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce.

Art. 20 – Bilancio sociale e informativa sociale

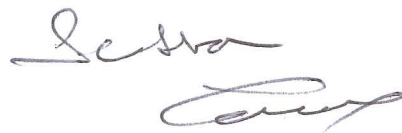
Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 21 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo



- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 22 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del C.T.S. solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

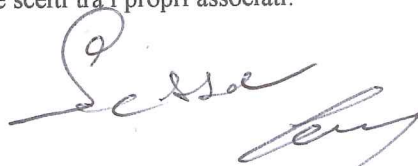
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

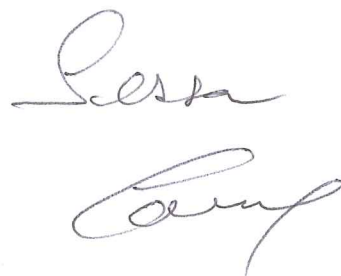
Art. 25 – Norma di rinvio e disciplina transitoria


Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore, del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 39/2021, e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. L'organo denominato "Collegio dei Sindaci Revisori dell'Associazione" così come previsto dall'art. 7-8 dello Statuto dell'Associazione adottato il 30.08.2009 e registrato al n. 7166, serie III presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno assume le funzioni dell'organo di controllo ove almeno uno dei componenti abbia i requisiti previsti dall'art. 2399 del Codice civile ovvero, in alternativa, qualora tali requisiti siano carenti, assume le funzioni e la denominazione di Comitato di vigilanza interna.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.




Associazione Socio Culturale "BRUNO ZEVI"
ARENA RIONE ZEVI PASTENA - SALERNO
Tel. 085 209 4139 - C.F. 95121080659
www.zevisalerno.it  Associazione Bruno Zevi

